



COMUNE DI SCALENGHE (Città Metropolitana di Torino)

Organo di Revisione Verbale n. 11 del 11/06/2025

PARERE SULLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI ANNO 2025

Il Revisore dei Conti Dott. Pietro Oggiano, richiesto il parere sul **Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) dell'anno 2025**, che verrà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale

VISTA

la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale che forma parte integrale e sostanziale del presente parere;

CONSIDERATI

- il precedente Regolamento TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 21/03/2023;
- il nuovo Regolamento TARI, a differenza del precedente, ha quale oggetto principale di modifica **l'art. 25 comma 2**, ovvero:

"2. Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti agevolazioni e riduzioni:

a) Rimborso T.A.R.I. utenze non domestiche che nel passaggio dalla TARSU alla TARES prima ed ora alla TARI hanno subito il maggiore incremento delle tariffe:

- rimborso del 20% di quanto dovuto per le attività rientranti nelle seguenti categorie:

a) 2.16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

b) 2.17 – Bar, caffè, pasticceria

c) 2.20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

- rimborso del 15% di quanto dovuto per le attività rientranti nelle seguenti categorie:

a) 2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi

L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta direttamente al Comune, il quale provvederà ad applicarle a conguaglio, con la restituzione delle somme già versate.

Potranno usufruire di tale agevolazione esclusivamente coloro che sono in regola con i pagamenti della tassa in oggetto per gli anni pregressi.

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."

TENUTO CONTO CHE

Oggiano Pietro *Revisore Legale*

Comune di Scalenghe

l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

ACQUISITI

Elementi probativi sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

ESPRIME

pertanto, **parere favorevole** sulla proposta in oggetto.

RACCOMANDA

di effettuare ogni adempimento esecutivo derivante dall'adozione della presente proposta di deliberazione, ivi incluso l'invio telematico al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, e dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, tenuto anche conto delle procedure e delle specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.07.2021 (risoluzione MEF n. 7/DF del 21.09.2021).

Torino, 11 giugno 2025

Il Revisore Unico
Dott. Oggiano Pietro

